Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
Sede di Milano

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE IN APPALTO A TRATTATIVA PRIVATA ONEROSA DELLA RIVENDITA ORDINARIA DI GENERI DI MONOPOLIO N. 5 CON ANNESSA RICEVITORIA LOTTO N. 6545 NEL COMUNE DI LURAGO D'ERBA (CO)

NELLA SEGUENTE ZONA:

"Tutti i locali commerciali idonei ubicati nel Comune di Lurago d'Erba da Via Roma n. 16 a via Roma n. 4 e Piazza San Rocco dal n. 4 al n. 9"

Questo Ufficio, in seguito alla dichiarata infruttuosità della relativa gara del 06/02/2014, procederà alla assegnazione per nove anni della rivendita ordinaria sopraccitata mediante trattativa privata onerosa ai sensi dell'art. 27 della Legge 1293/57 e dell'art. 1 della Legge 384\80.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in **€ 29.500,00=(ventinovemilacinquecento/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.
La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di **anni 9 (nove)**, nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata a distanza non inferiore a **metri 200** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.
Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta. questa, redatta su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, dovrà essere inserita in una busta sigillata e dovrà riportare all'esterno in modo chiaro l'indicazione: "**Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita vacante n. 5 con annessa ricevitoria lotto n. 6545 nel Comune di Lurago d'Erba (CO)".**

L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.
Alla busta chiusa, contenete la singola offerta, dovrà essere allegata a titolo di garanzia, **pena l'esclusione dalla gara**, una quietanza di deposito provvisorio, rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano per l'ammontare di **€ 1.475,00=**

La busta sigillata, **contenete la singola offerta**, a sua volta, dovrà essere racchiusa, insieme alla ricevuta di deposito e fotocopia del documento di riconoscimento, in altra busta di maggior formato, indirizzata all'Ufficio dei Monopoli per la Lombardia - Via S. Marco, 32 - 20121 Milano" e dovrà pervenire entro il giorno **30/10/2015**

Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato quelle prive del deposito cauzionale di cui sopra, o quelle il cui deposito cauzionale è stato inserito nella stessa busta contenente l'offerta.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi. I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Il deposito provvisorio costituito dall'aggiudicatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti di seguito riportati.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione: L'aggiudicatario, **entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione**, dovrà esibire:
a) l'atto comprovante la piena disponibilità del locale offerto e propriamente:
1) se trattasi di locazione : contratto o sub-locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;
2) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;

b) il documento comprovante l'effettuato deposito cauzionale a garanzia del contratto;

c) originale o copia conforme ai sensi del D.Lgs. 445/2000 della delega irrevocabile ad accreditare in Tesoreria il versamento della somma offerta in sede di gara effettuato a mezzo modello F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE.

All'atto dell'aggiudicazione ed entro il termine assegnatogli da questo Ufficio l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge 22.12.1957, n. 1293, nel Regolamento approvato con D.P.R. 14.10.1958, n. 1074, nella Legge 23.7.1980, n. 384, nonché nel Capitolato d'oneri per l'appalto delle rivendite.

Decadenza: L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere;

b) non provveda a quanto indicato alla voce "**adempimenti successivi l'aggiudicazione**" nel termine stabilito o rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabilite dall'Amministrazione ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell' immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293.

c) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita al paragrafo III dalla più vicina rivendita;

d) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio.

ADM.UMMI.REGISTRO UFFICIALE.0087999.18-09-2015-U

In tutti questi casi si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempiente, di quelle azioni che competano per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare.

Milano, 18/09/2015

Il Direttore
Dott. Fabio PACELLA
f.to Pacella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

La domanda dovrà essere redatta, su carta con apposta marca da € 16,00 secondo il seguente schema:

Io sottoscritto……nato a….il….. C.F……residente a ….Via….n….cap…. mi impegno ad assumere in gestione, per nove anni, l'esercizio della rivendita n…….con annessa ricevitoria lotto n. …….. in ……..... sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento in unica soluzione, all'atto del conferimento, la somma di € ..... (Euro .....).
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in via ..... n. ..... nel comune di ..... ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli articoli 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nelle situazioni di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, obbligandomi a rimuovere nel termine assegnato dalla Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.
Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio Regionale presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.
Data, ... firma

---

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della L. n° 1293/57 non può gestire una rivendita chi:
1) sia minore d'età salvo che non sia autorizzato per l'esercizio dell'impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza europea;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
5) abbia riportato condanne:
a. per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee Legislative;
b. per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo di anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,
c. per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
d. per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di magazzino vendita;
7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quanto siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
8) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
(2) Ai sensi dell'art. 5 della L. n° 384/80, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;
(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della L. n° 1293/57, non può gestire una rivendita chi:
1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.
L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.